Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Inspecturat federal d'installaziuns a current ferm ESTI

Regolamento riguardo l'elezione dei rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro nella Commissione d'esame

del 1° dicembre 2021 (stato 1° settembre 2025)

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI,

in base all'art. 5 dell'ordinanza del DATEC del 30 aprile 2018 sugli impianti elettrici a bassa tensione (O-DATEC OIBT; SR 734.272.3),

decreta:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'elezione di due rappresentanti aventi qualità di esperti delle organizzazioni del mondo del lavoro (oml) nella Commissione d'esame secondo l'art. 5 cpv. 1 lit. c O-DATEC OIBT.[1]

Art. 2[2] Qualità di esperti

Una persona è considerata esperta secondo l'art. 5 cpv. 1 lit. c O-DATEC OIBT se è in possesso di una formazione di base in elettrotecnica (apprendistato, formazione equivalente in seno all'azienda o studio nel ramo dell'elettrotecnica) e di esperienza nella gestione di impianti e installazioni elettriche (in analogia all'art. 3 ciff. 18 Ordinanza sulla corrente forte; RS 734.2).

Art. 3 Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)

[1] Sono considerate come organizzazioni del mondo del lavoro (oml) secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. c O-DATEC OIBT gli enti responsabili in relazione alle autorizzazioni di installazione limitate che rappresentano la maggior parte dei professionisti del settore o che assumono compiti rappresentativi di numerosi membri nel settore.

[2] La segreteria tiene un elenco delle oml come allegato al presente regolamento.

[3] Le organizzazioni che desiderano essere inserite nell'elenco delle oml, che desiderano esserne rimosse o che desiderano modifiche all'elenco delle oml possono presentare le relative richieste alla segreteria della commissione d'esame entro la fine del primo trimestre dell'anno in cui scade il mandato ai sensi dell'art. 4. Il presidente della commissione d'esame decide in merito a tali richieste.

Art. 4 Mandato

[1] I rappresentanti delle oml vengono eletti nella commissione degli esami per un mandato di quattro anni.

[2] Gli stessi rappresentanti delle oml possono essere rieletti una volta.

[3] Per le oml non sussiste alcuna limitazione del mandato, purché sia rispettato il capoverso 2.

---

[1] Nuovo testo del 1° settembre 2025.
[2] Nuovo testo del 1° settembre 2025.

[4] Il mandato ha inizio il 1° gennaio del primo anno e termina il 31 dicembre del quarto anno.[3]

[5] …[4]

Art. 5 Proposte d'elezione

[1] Nel secondo trimestre dell'anno in cui scade il mandato, il presidente della commissione d'esame informa per iscritto o per via elettronica le oml della possibilità di presentare candidature alla commissione d'esame.

[2] Le oml possono indirizzare le loro proposte d'elezione alla segreteria della commissione degli esami entro il termine del terzo trimestre dell'anno nel quale scade un mandato.

[3] Con la proposta d'elezione deve essere inoltrato la prova della qualità di esperto così come il curriculum vitae della persona proposta.[5]

[4] Ogni oml può deporre presso la commissione degli esami al massimo una proposta d'elezione.

Art. 6 Eleggibilità

[1] I rappresentanti delle oml nella commissione d'esame sono tenuti al segreto professionale per tutte le questioni relative alla commissione d'esame; non sono eleggibili le persone che svolgono attività di formazione direttamente connesse agli esami per l'ottenimento di autorizzazioni di installazione limitate o che, in virtù della loro appartenenza alla commissione d'esame, otterrebbero in altro modo vantaggi concorrenziali indebiti.

[2] Il presidente della commissione degli esami decide in merito all'eleggibilità.

[3] L'eleggibilità dei rappresentanti delle oml deve essere garantito durante tutto il mandato. Se viene a mancare l'eleggibilità di una persona, essa viene esclusa dalla commissione degli esami.

Art. 7 Ritiro prima del termine del mandato

Se un/una rappresentante delle oml si ritira prima del termine del mandato dalla commissione degli esami, sarà essa a decidere sulla procedura da seguire.

Art. 8 Elezione

[1] La segreteria della commissione degli esami redige una lista delle persone eleggibili sulla base delle proposte d'elezione secondo l'art. 5.

[2] I due rappresentanti delle oml vengono eletti dalla commissione d'esame nel quarto trimestre dell'anno in cui scade il mandato, per il mandato successivo.

[3] Ogni membro della commissione d'esame può esprimere complessivamente al massimo tre voti per le persone eleggibili, attribuendo a ciascuna di esse al massimo due voti. I due rappresentanti in carica delle oml non possono attribuire voti a sé stessi; è invece ammesso il voto a favore dell'altro rappresentante in carica delle oml. Elette sono le due persone che ottengono il massimo di voti. In caso di parità dei voti tra le persone con una maggioranza dei voti, la decisone spetta al sorteggio.

Art. 9 Comunicazione dei risultati d'elezione e pubblicazione

[1] Tutte le oml che hanno inoltrato proposte d'elezione, vengono informati dalla segreteria della commissione degli esami sul risultato dell'elezione.

---

[3] Nuovo testo del 1° settembre 2025.
[4] Abrogato il 1° settembre 2025.
[5] Nuovo testo del 1° settembre 2025.

[2] I membri in mandato della commissione degli esami vengono pubblicati sul sito web dell’ESTI.

Art. 10 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Ispettorato degli impianti a corrente forte ESTI

Daniel Otti
Direttore

Allegato

Al regolamento sull'elezione dei rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro (OrLav) nella commissione degli esami

Lista delle usuali organizzazioni del mondo del lavoro (OrLav)

EIT.swiss
Verband Schweizerischer Elektrokontrollen (VSEK)
Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (Suissetec)
Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)
Schweizerischer Verband für Kältetechnik SVK
Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmen VSA
Verein Ausbildungszentrum für Aufzugsberufe Schweiz (aza-schweiz)
GebäudeKlima Schweiz Schweizerischer Verband für Heizungs, Lüftungs- und Klimatechnik
Verband Werbetechnik + Print VWP (Neon 14)
Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie (Swissolar)
Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM)
Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber (DSV)
Schweizerischer Fachverband Betriebsunterhalt (SFB Schweiz)
Swissmem – Verband für KMU und Grossfirmen der Schweizer Tech-Industrie
Interessengemeinschaft Elektrokontrollunternehmen
Electrosuisse